

CAMERA DEI DEPUTATI

N.300

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati (300)

(articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 30 novembre 2010

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 GIUGNO 2009, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 78/660/CEE E 83/349/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA TALUNI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DELLE SOCIETÀ DI MEDIE DIMENSIONI E L'OBBLIGO DI REDIGERE CONTI CONSOLIDATI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1;

Vista la direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, recante attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, e in particolare l'articolo 41;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le controllanti di imprese controllate che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.”;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole: “dal comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 3 e 3-bis”;



- c) al comma 4, alla lettera b), le parole: *"l'impresa controllata non"* sono sostituite dalle seguenti: *"nessuna impresa controllata"*.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 37)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 37, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari capogruppo controllanti di imprese controllate che presentano, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2."*